

Legge regionale 03 marzo 2023 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

Art. 38

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 44/1985)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Deroghe per gli esercizi commerciali storici)

1. Gli esercizi commerciali storici con attività continuativa superiore a cinquanta anni sono esentati dall'osservanza dei requisiti dimensionali e di dotazione previsti per i servizi igienici a uso del pubblico stabiliti dalla normativa di settore.

2. In tali casi, altresì, laddove non sia possibile assicurare l'illuminazione e la ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche di settore.>>.